



***REGOLAMENTO  
PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI  
VIDEOSORVEGLIANZA***

***APPROVATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL  
24/06/2010***

***MODIFICATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL  
24/03/2011***

***(entrato in vigore il 20/05/2011)***

## SOMMARIO

Art. 1 – Finalità .....	3
Art. 2 – Descrizione dell’Impianto .....	3
Art. 3 – Responsabilità dell’impianto .....	4
Art. 4 – Limite di Utilizzo.....	5
Art. 5 - Pubblicità.....	5
Art. 6 – Utilizzo dei dispositivi mobili .....	6
Art. 7 – Accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziarie o di polizia .....	6
Art. 8 – Entrata in vigore .....	6

## ***Art. 1 – Finalità***

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dell'impianto di videosorveglianza installato presso la sede del Comune di Galliate e presso aree pubbliche per la tutela del patrimonio Comunale, il monitoraggio/controllo del traffico e la sicurezza urbana, ne regola l'uso nei limiti imposti dal D.Lgs. 196/2003 e disposizioni correlate.
2. L'attività di videosorveglianza si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali (così come individuate dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla L.R. 26 aprile 2000 n. 44, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, dalla L.R. 30 novembre 1987, n. 58 sull'ordinamento della Polizia Locale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali) laddove essa mira alla protezione dei beni immobili del Comune, alla tutela del patrimonio comunale ed alla salvaguardia delle aree Pubbliche, in particolare in relazione alla necessità di prevenire atti di vandalismo, e come misura complementare volta a migliorare la sicurezza interna agli edifici coperti da videosorveglianza ove si svolgono attività di servizi (es. progettazione tecnica, stato civile, anagrafe), il cui nocumento ricadrebbe in termini di costo e rallentamenti nell'erogazione sull'intera collettività, al monitoraggio della regolare circolazione lungo le strade comunali, al controllo degli eventuali accessi limitati di auto in determinate zone del territorio comunale, e alla trasmissione e registrazione delle sedute del Consiglio Comunale al fine di documentare l'attività dell'Ente.
3. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione ed il funzionamento dell'impianto di videosorveglianza, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, nonché tutte le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela, le norme riguardanti la tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni. Tutte le attività svolte in applicazione del presente regolamento dovranno altresì conformarsi ai principi di necessità, proporzionalità e finalità, così come delineati nel Provvedimento generale sulla videosorveglianza emesso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.

## ***Art. 2 – Individuazione degli Impianti***

1. Impianto della Sede Comunale costituito da 4 telecamere fisse che:
  - a) inquadrano le persone che entrano nella sede Comunale, ingressi Uffici Polizia Municipale piano terra sulla Piazza Vittorio Veneto;
  - b) inquadrano l'ingresso riservato ai dipendenti posto all'interno del cortile Comunale, dal quale è possibile accedere a tutti gli uffici;
2. Impianti a tutela dei seguenti altri edifici ed aree con il numero di telecamere indicato:
  - 1) **via Novara** – **altezza nuova rotatoria via Novara/v.le Vittime di Nassirya;**  
N. 6 unità di ripresa da esterno
  - 2) **via Trieste** – **altezza rotatoria con via Mons. A. Gambaro;**  
N. 6 unità di ripresa da esterno

- 3) via Ticino – altezza svincolo “Variante/via Fauser”;  
N. 4 unità di ripresa da esterno
- 4) via Monte Grappa – altezza Cappella Madonnina.  
N. 4 unità di ripresa da esterno
- 5) via Varallino – altezza area Monumenti (Cimitero);  
N. 4 telecamere panoramiche/dome
- 6) 1.go Piave – altezza Scuole Medie;  
N. 5 telecamere panoramiche/dome
- 7) via Caduti – altezza ingresso principale Scuole Elementari;  
N. 5 telecamere panoramiche/dome
- 8) via della Repubblica – altezza ingresso secondario Scuole Elementari /Asilo Suore;  
N. 4 telecamere panoramiche/dome
- 9) piazza Martiri della Libertà;  
N. 3 telecamere panoramiche/dome
- 10) piazza V. Veneto.  
N. 5 telecamere panoramiche/dome
- 11) Parcheggio sotterraneo.  
N. 22 telecamere panoramiche
- 12) Discarica Comunale di Via del Piaggio;  
N. 2 telecamere panoramiche
- 13) via Mazzini – scuola elementare/angolo cortile;  
N. 1 telecamera dome
- 14) p.zza S. Giuseppe – spartitraffico lato ovest acquedotto.  
N. 1 telecamera dome

- 3. Altri edifici od aree potranno essere individuati con deliberazione della Giunta. La Giunta potrà altresì deliberare di variare il numero delle telecamere secondo la suindicata previsione in relazione alle necessità di carattere tecnico, fermo restando l’obbligo di darne comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
- 4. Impianto Mobile costituito da n. 1 telecamera da utilizzare per il controllo delle aree pubbliche o a tutela di altri edifici Comunali in relazione a specifiche circostanze con le modalità di cui al successivo articolo 6.
- 5. L’impianto di registrazione è composta da videoregistratori digitali dotati di hard disk interni.
- 6. Tali impianti non sono collegati alla rete informatica Comunale.

### ***Art. 3 – Responsabilità dell’impianto***

- 1. Il responsabile del trattamento dei dati nell’ambito della Polizia Municipale, ai sensi della legge, è individuato nella persona del Responsabile del Servizio nominato dal Sindaco o da Istruttore di Vigilanza da lui delegato.
- 2. Il responsabile vigila sull’utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi di cui all’articolo 1 del presente regolamento e alle altre disposizioni

normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

3. Egli custodisce le chiavi dell'armadio destinato alla conservazione delle registrazioni.
4. Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, il cittadino potrà rivolgersi al responsabile del trattamento dei dati, presso l'Ufficio di Polizia Municipale, secondo le modalità stabilite dalla normativa in vigore.
5. La responsabilità della gestione dell'impianto, il suo costante adeguamento alle norme di sicurezza in vigore e il costante controllo sull'uso delle immagini raccolte, spetta al responsabile del trattamento dati della videosorveglianza.
6. È facoltà del Responsabile del trattamento individuare uno o più incaricati del trattamento ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 196/2003.

#### ***Art. 4 – Limite di Utilizzo***

1. Le immagini raccolte non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite all'articolo 1 del presente regolamento ed in particolare secondo quanto segue:
  - le registrazioni vengono attivate soltanto negli orari di chiusura degli edifici scolastici;
  - le registrazioni vengono conservate per 24 ore (a partire dal giorno lavorativo successivo alla registrazione) e quindi vengono eliminate;
  - soltanto nel caso in cui nell'arco delle 24 ore di conservazione delle registrazioni pervengano segnalazioni di furti, atti di vandalismo o comunque di danni per il patrimonio comunale o per il suolo pubblico, le immagini devono essere conservate per essere messe a disposizione dell'autorità di polizia o dell'autorità giudiziaria;
  - nelle sole ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videovigilanza;
  - in nessun altro caso le immagini frutto delle registrazioni potranno essere utilizzate.
2. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
3. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.
4. I dati acquisiti non potranno essere collegati con altre banche dati di alcun genere.
5. E', comunque, vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento.

#### ***Art. 5 - Pubblicità***

1. La presenza dell'impianto di videosorveglianza deve essere resa pubblica, a cura del responsabile dell'impianto, attraverso i mezzi che si riterranno più idonei, ed in particolare attraverso:
  - a) la pubblicazione sul sito internet del Comune di apposita news concernente il funzionamento dell'impianto;
  - b) comunicato stampa e manifesti pubblici;

- c) l'installazione di cartelli indicativi dell'area sorvegliata;
- d) l'affissione del presente regolamento in modo stabile all'albo pretorio dell'amministrazione.

#### ***Art. 6 – Utilizzo dei dispositivi mobili***

1. L'impianto di video sorveglianza mobile verrà utilizzato per la tutela del patrimonio comunale e delle aree pubbliche soltanto quando le altre misure di sicurezza e di tutela siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. La decisione di utilizzare l'impianto di video sorveglianza mobile è adottata su disposizione del Sindaco a seguito di richiesta del Dirigente competente.
2. Anche l'uso dell'impianto di video sorveglianza mobile soggiace ai limiti di utilizzo di cui all'art. 4 ed è soggetto alle forme di pubblicità di cui all'art. 5.
3. Gli operatori di Polizia Municipale nell'espletamento delle proprie funzioni, potranno fare uso anche di dispositivi di audio-videoripresa mediante l'utilizzo di idonea strumentazione tecnica in dotazione presso il comando.

#### ***Art. 7 – Accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziarie o di polizia***

1. Nel caso di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio comunale il responsabile per il trattamento dei dati tramite il sistema di videosorveglianza o gli strumenti tecnici in dotazione al Comando, provvederà a disporre la conservazione delle registrazioni.
2. In tali casi si procederà alla salvataggio delle registrazioni su supporti magnetici per metterle a disposizione degli organi di Polizia e dell'Autorità Giudiziaria.
3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.
4. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia.

#### ***Art. 8 – Entrata in vigore***

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività del provvedimento di approvazione dello stesso.